

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
*Resoconto della VII Commissione permanente*  
*(Cultura, scienza e istruzione)*

*giovedì 30 aprile*

**5-01011 Garagnani: Sul sistema di valutazione degli alunni presso le istituzioni scolastiche, in particolare in Emilia-Romagna.**

**5-01133 Zampa: Valutazione degli alunni da parte dei docenti della scuola primaria Longhena di Bologna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01011 dell'onorevole Garagnani e n. 5-01133 dell'Onorevole Zampa, di analogo contenuto.

Preliminarmente ricordo che la legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione sin dal corrente anno scolastico.

In particolare l'articolo 3 ha introdotto nelle scuole del primo ciclo l'espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti.

Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione ed è anche un'opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.

La medesima legge prevede, altresì, l'emanazione di un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti sulla materia da adottarsi con le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministero ha provveduto ad elaborare il previsto schema di regolamento, lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che ha espresso il proprio parere; successivamente è stata adottata la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri ed attualmente si è in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato.

In attesa del completamento dell'*iter* procedurale del regolamento, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dare applicazione a dette disposizioni sin dalle prime valutazioni intermedie, il Ministero, con circolari n. 100 dell'11 dicembre 2008 e n. 10 del 23 gennaio 2009, ha fornito alle scuole le prime indicazioni.

In quest'ultima circolare in particolare è stato precisato che lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell'autonomia scolastica, appartiene alle scuole ed ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione *in itinere* e per la predisposizione del documento di valutazione, fermo restando l'obbligo di rispettare, tra l'altro, l'espressione delle valutazioni periodiche e finali con voto in decimi per ciascuna disciplina. Per la valutazione degli apprendimenti è stato anche previsto che i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati da giudizi sintetici o analitici.

Passando alla questione specifica riguardante la valutazione degli allievi presso la scuola primaria «Longhena» di Bologna, l'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che un primo segnale dei problemi che si stavano delineando nella scuola in ordine all'attuazione delle nuove modalità di valutazione degli alunni, si è avuto allorché la dirigente scolastica ha fatto pervenire in data 3 febbraio 2009 all'ufficio scolastico regionale un documento del collegio dei docenti della scuola primaria che conteneva la deliberazione di «mantenere per il primo quadrimestre la sola valutazione in giudizi».

Contestualmente la dirigente stessa dichiarava di aver sospeso l'efficacia della delibera, ritenendola

illegittima, in attesa di una determinazione dell'amministrazione scolastica. Contemporaneamente alla trasmissione della delibera, la Dirigente con un ordine di servizio richiamava gli insegnanti ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 169 del 2008, salvo procedimento disciplinare in caso di inottemperanza.

Su parere conforme espresso dall'ufficio scolastico regionale, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna, competente per delega anche a vigilare sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche del territorio, formalizzava il dispositivo di annullamento della delibera, precedentemente sospesa dal dirigente scolastico, «per palese violazione dell'articolo 3 della legge n. 169 del 2008 e della circolare ministeriale n. 10 del 2009».

Gli insegnanti della scuola «Longhena», attenendosi all'ordine di servizio, hanno proceduto alla valutazione con voti numerici; tuttavia in data 12 febbraio 2009 il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha appreso dalla stampa che erano stati effettivamente utilizzati i voti, ma era stato attribuito dieci a tutti gli alunni in ogni disciplina.

La mattina stessa è stato disposto un accertamento ispettivo inteso a verificare il reale svolgimento dei fatti segnalati, il rispetto delle norme vigenti e la correttezza nell'esplicazione del profilo professionale dei docenti, con particolare riguardo alla valutazione degli alunni.

Al riguardo, rispondendo in particolare alla interrogazione dell'onorevole Zampa, circa i presupposti normativi del provvedimento ispettivo, faccio presente che l'incarico ispettivo è stato disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna, competente per delega del dirigente dell'ufficio scolastico regionale sulla vigilanza del corretto funzionamento delle scuole del territorio.

L'accertamento ispettivo, concluso il 13 marzo 2009, è stato puntuale e approfondito; il dirigente tecnico ha analizzato 362 «Documenti di valutazione» degli alunni con particolare riguardo alla valutazione quadrimestrale numerica e alla corrispondenza docimologica fra la stessa e la valutazione descrittiva delle competenze culturali conseguite dagli alunni. Il medesimo ha inoltre ascoltato individualmente tutti gli insegnanti, per conoscere le motivazioni e i criteri adottati per la valutazione numerica attribuita da ciascuno di loro.

Secondo quanto riferito dall'ufficio scolastico territoriale, dalla relazione ispettiva prodotta emerge che in realtà non si è trattato di un dieci generalizzato ovunque, anche se rappresenta la maggioranza delle situazioni. Comunque sono state rilevate carenze circa i criteri adottati, incoerenze e inadeguatezze nelle procedure valutative e negli strumenti utilizzati, oltre a comportamenti professionali da parte di alcuni docenti non sempre riconducibili ai doveri di correttezza e lealtà istituzionali nonché di riservatezza.

L'ispettore incaricato non si è soffermato in particolare sulla delibera annullata in quanto tutti gli insegnanti si sono formalmente attenuti all'annullamento della stessa, attribuendo sia le valutazioni numeriche che i giudizi verbali.

In merito all'ultimo capoverso della interrogazione dell'Onorevole Zampa, l'ufficio scolastico regionale ha precisato che l'indagine non si è occupata dell'eventuale nullità delle pagelle consegnate ai genitori; ciò in quanto la valutazione intermedia degli allievi non produce effetti giuridici formalmente rilevanti, ma riveste valenza informativa nei riguardi dei genitori e formativa nei riguardi degli alunni, in vista dell'eventuale revisione delle strategie di insegnamento.

Alla luce degli esiti ispettivi, l'ufficio scolastico regionale ha invitato il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna ad attivare le procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari attraverso contestazioni di addebiti agli insegnanti individuati nella relazione e contemporaneamente a sollecitare la dirigente scolastica ai fini dell'attivazione di tutte le azioni necessarie e idonee a ripristinare il pieno rispetto della normativa vigente.

In attesa della definizione dell'*iter* ispettivo, l'ufficio scolastico regionale, per prevenire l'eventuale insorgere di situazioni analoghe in altre realtà, ha fornito indirizzi e sollecitazioni a tutti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali ed ha avviato un piano di monitoraggio volto a conoscere elementi sull'attuazione nelle scuole del nuovo sistema di valutazione degli alunni.

